
Trasferimenti di partecipazioni e aziende esenti se si acquista il controllo della società

L'articolo 3, comma 4-ter, del D.lgs 346/1990 disciplina l'esenzione dall'imposta di successione e donazione nei casi di trasferimenti di aziende o partecipazioni al coniuge o ai discendenti del dante causa.

Con particolare riferimento alle partecipazioni in società di capitali, la norma prevede che una delle condizioni perché si possa fruire dell'esenzione è che il beneficiario acquisisca o integri il controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1 n. 1) del codice civile.

La definizione di controllo

L'art. 3, comma 4-ter, del TUS richiama la nozione di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il quale definisce il controllo di diritto come la situazione in cui una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di un'altra società.

La norma individua espressamente quale parametro di riferimento l'esercizio dei diritti di voto in sede di assemblea ordinaria.

A tal riguardo, permane nelle società per azioni la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria, mentre tale distinzione non è più prevista per le società a responsabilità limitata dal codice civile.

In via interpretativa, tuttavia, si ritiene generalmente applicabile alle S.r.l. la medesima impostazione elaborata con riferimento alle S.p.a.

La nozione di controllo di diritto, quindi, si fonda sulla titolarità della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, con conseguente irrilevanza dei diritti di voto relativi a materie estranee alla competenza di tale organo.

Il riferimento all'assemblea ordinaria ha orientato l'interpretazione nel senso di ritenere rilevanti i diritti di voto necessari per l'adozione delle deliberazioni previste dall'art. 2364 c.c., tra cui:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) le deliberazioni concernenti la nomina e il compenso degli amministratori e dei sindaci (nonché dell'eventuale revisore) e quelle in materia di responsabilità degli stessi;
- c) le decisioni su ulteriori oggetti attribuiti dalla legge alla competenza assembleare;
- d) le autorizzazioni agli amministratori; nonché l'approvazione del regolamento assembleare.

In dottrina si afferma, infine, che il controllo di diritto presuppone la detenzione della maggioranza dei diritti di voto con riferimento a tutte le materie elencate nell'art. 2364 codice civile.

L'ordinanza n. 6614/2026 e la n. 6616/2026

Con le ordinanze del 19 marzo 2026 nn. 6614 e 6616, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di donazione della nuda proprietà di quote rappresentanti l'intero capitale sociale di una S.r.l. in relazione al quale il donante si era riservato il diritto di usufrutto, mantenendo per sé il diritto di voto per le delibere aventi a oggetto la ripartizione degli utili, mentre il diritto di voto per tutti gli altri argomenti spettava ai nudi proprietari. La Suprema Corte ha affermato che la previsione del controllo di diritto ex articolo 2359, comma 1 n. 1) del codice civile, definisce «una situazione di controllo maggioritario che

presuppone il potere di determinare l'esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso, non un potere circoscritto a singole delibere».

In tale contesto, se un socio non è in grado di decidere in merito alla ripartizione degli utili (e, riteniamo, delle riserve) non si configura quella situazione di controllo di diritto prevista dall'articolo 2359 del codice civile, in quanto «*manca una parte essenziale dei poteri riservati dell'assemblea ordinaria*».

Con l'ordinanza 6614 è stato quindi formulato il principio di diritto secondo il quale, in tema di agevolazione ex articolo 3, comma 4-ter, del D.lgs 346/1990, «*la donazione della nuda proprietà di quote di S.r.l. con riserva in capo all'usufruttuario del diritto di voto sugli utili non realizza il trasferimento di partecipazioni idoneo a determinare il controllo di diritto sull'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, permanendo il potere di incidere sulla volontà assembleare anche in capo all'usufruttuario, con conseguente insussistenza dei presupposti per la fruizione dell'agevolazione*».

Fonte: Corte di Cassazione – Ordinanza del 19 marzo 2026, n. 6614

Corte di Cassazione – Ordinanza del 19 marzo 2026, n. 6616

Andrea Vasapolli – “Donazioni di quote esenti se si acquista il controllo” – Il Sole 24 Ore del 25 marzo 2026

Trust del Jersey: più poteri al disponente nel gestire partecipazioni

È entrata in vigore il 20 marzo 2026 la Trusts (Jersey) Amendment Law 2026, che costituisce l'ottavo intervento modificativo della Trusts (Jersey) Law 1984 (TJL).

Tale aggiornamento normativo assume particolare rilievo per gli operatori del settore dei trust in Italia, considerato che la legge di Jersey rappresenta il principale riferimento normativo per la maggior parte dei trust istituiti nel contesto nazionale. Di specifico interesse è, in primo luogo, la modifica dell'articolo 43 TJL, relativo alla cessazione del trust, fattispecie che si verifica con una certa frequenza laddove i beneficiari intendano procedere a una chiusura anticipata.

Nel regime previgente, la disposizione riconosceva un più ampio margine decisionale ai beneficiari, in applicazione di un principio di matrice anglosassone secondo cui, in presenza di beneficiari concordi e pienamente titolari delle rispettive posizioni, era consentita la cessazione anticipata del trust.

La nuova formulazione esclude tale possibilità nei casi in cui, accanto ai beneficiari attuali, sussistano ulteriori soggetti potenzialmente destinati ad acquisire la qualifica di beneficiari.

In tali ipotesi, la presenza di interessi, anche meramente eventuali, preclude ai beneficiari esistenti la facoltà di disporre la cessazione del trust.

Con la revisione dell'articolo 9A TJL, il legislatore di Jersey interviene altresì sulla disciplina dei poteri che il disponente può riservarsi in relazione alla gestione del patrimonio conferito in trust.

La formulazione previgente

Nel testo previgente, non era chiaramente delimitata l'estensione di tali poteri nell'ipotesi in cui il trust detenesse partecipazioni societarie, in particolare nei casi di partecipazioni non totalitarie o possedute indirettamente tramite strutture intermedie. La nuova formulazione precisa che il disponente può intervenire nella gestione delle partecipazioni conferite in trust anche in presenza di assetti multilivello, e dunque anche quando il trust non detenga la partecipazione in via diretta o integrale. In particolare, viene esplicitata la facoltà di impartire direttive in merito alla nomina e alla revoca degli organi amministrativi delle società partecipate.

Tale chiarimento riveste particolare importanza, considerato che il trust è frequentemente impiegato quale strumento di controllo e organizzazione di gruppi societari complessi: in

questi contesti, il mantenimento di un ruolo del disponente nella governance delle società costituisce un'esigenza ricorrente.

L'intervento normativo chiarisce, pertanto, che l'esercizio di tali poteri non incide sulla validità del trust né risulta incompatibile con la sua struttura. Sul piano organizzativo, la riforma introduce, all'articolo 19 TJL, una disposizione finalizzata ad assicurare la continuità dell'ufficio di trustee, intervenendo su un profilo precedentemente non disciplinato in modo espresso.

La facoltà del trustee di rinunciare all'incarico era generalmente riconosciuta, ma poteva determinare criticità qualora si trattasse di un trustee unico e non fosse ancora stato individuato un sostituto. In tali circostanze, si configurava il rischio di una fase, anche temporanea, in cui il trust risultava privo di un soggetto legittimato all'amministrazione del patrimonio vincolato.

La modifica chiarisce che la rinuncia del trustee unico non produce effetti ove determini l'assenza di un trustee in carica: la cessazione dall'ufficio è subordinata alla nomina di un successore e, fino a tale momento, il trustee permane in carica continuando a esercitare le proprie funzioni.

L'intervento sull'articolo 55 TJL riguarda, invece, la tutela dei terzi che contrattano con il trustee, precisando il livello di conoscenza richiesto affinché tale tutela venga meno.

Nel regime previgente, la perdita della protezione era collegata alla actual notice, ossia alla conoscenza effettiva e diretta, da parte del terzo, della violazione dei poteri del trustee: il terzo restava quindi tutelato fino a quando non fosse provata la sua consapevolezza dell'irregolarità dell'operazione.

La riforma sostituisce tale riferimento con il più ampio concetto di notice: non è più necessario che il terzo abbia una conoscenza effettiva dell'abuso o dell'eccesso di potere del trustee, essendo sufficiente che, alla luce delle circostanze, egli fosse in grado di accorgersene. Ne consegue che la tutela viene meno anche quando il terzo, pur privo di conoscenza diretta, avrebbe dovuto rilevare l'irregolarità facendo uso dell'ordinaria diligenza.

Fonte: Angelo Busani – "Con il trust del Jersey più poteri al disponente nel gestire partecipazioni" – Il Sole 24 Ore del 25 marzo 2026

Agenzia delle Entrate: IVAFE non applicabile al beneficiario residente di un trust estero

Con la risposta del 25 marzo 2026, n. 84, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non vige alcun obbligo di IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) per il beneficiario residente in Italia di un trust estero (USA) trasparente nel quale siano vincolati strumenti finanziari di varia tipologia (e.g. fondi, azioni, obbligazioni).

Il caso

Il caso riguarda un cittadino statunitense, residente in Italia, beneficiario di un trust irrevocabile istituito dal patrigno, fiscalmente residente negli Stati Uniti.

Il patrimonio del trust è costituito da strumenti finanziari detenuti all'estero e amministrati da un trustee indipendente.

In base all'atto istitutivo, al beneficiario compete esclusivamente il diritto a percepire i redditi prodotti dal trust, senza alcuna attribuzione sul capitale e senza poteri di gestione o di disposizione.

L'istante qualifica il trust come trasparente e la propria posizione come quella di beneficiario individuato ai sensi dell'articolo 44 del TUIR, sostenendo tuttavia l'assenza del presupposto impositivo ai fini IVAFE, in quanto privo di qualsiasi rapporto diretto con le attività finanziarie.

La risposta

Nel documento di prassi in commento, l'Amministrazione finanziaria ribadisce che soggetti passivi dell'IVA FE sono i residenti che detengono attività finanziarie estere suscettibili di produrre redditi imponibili.

Il presupposto impositivo si collega dunque alla titolarità o alla detenzione degli investimenti.

Viene inoltre ricordato che la titolarità dei beni vincolati in un trust spetta al trustee, che li amministra secondo le finalità stabilite dal disponente.

I beneficiari, anche quando individuati, vantano una posizione che non si traduce in un diritto reale sul patrimonio vincolato in trust, ma in una pretesa alla corretta gestione e, se previsto, alla percezione dei redditi.

Nel caso specifico, l'Amministrazione finanziaria valorizza l'assenza di diritti sul capitale, la mancanza di poteri dispositivi e gestori e l'inesistenza di un rischio economico in capo al beneficiario, che non impiega capitale proprio né ha alcuna disponibilità delle attività. In tali condizioni, la posizione del beneficiario resta estranea alla detenzione delle attività finanziarie estere.

Da ciò discende che, pur in presenza di un trust qualificato come trasparente ai fini delle imposte sui redditi, non si realizza il presupposto dell'IVA FE.

RW e monitoraggio fiscale

Rimane tuttavia fermo l'obbligo di monitoraggio fiscale attraverso la compilazione del quadro RW, come pacificamente riconosciuto dalla prassi amministrativa per i beneficiari residenti di trust esteri. In questa sede, il contribuente deve indicare l'ammontare del credito vantato nei confronti del trust unitamente agli investimenti finanziari detenuti all'estero.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta ad interpello del 25 marzo 2026, n. 84

Benito Fuoco – "Esenzione Iva fe sul trust estero trasparente" – Il Sole 24 Ore del 26 marzo 2026

Ultime novità

- Società in accomandita semplice rimasta senza soci: il nodo dei redditi da imputare agli eredi
- Cassazione sull'esenzione ex art. 3, c. 4-ter TUS: richiesto il controllo di diritto
- Cassazione sulla divisione fra coniugi: fisco light

Il team di Wealth Planning dedicato agli UHNWI



Ernesto Sellitto

Head of wealth planning UHNWI

Azimut Capital Management SGR S.p.A.
20121 Milano - Via Cusani, 4
M +39 3393502201



Marco Alberi

Senior Wealth Planner UHNWI

Azimut Capital Management SGR S.p.A.
20121 Milano - Via Cusani, 4
M +39 3384688056